



Novità riguardanti il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo

Lettera informativa n. 15/2020

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via l° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019) ha innovato il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, apportando rilevanti modifiche al regime previgente.

Ambito temporale

Il nuovo credito d'imposta opera unicamente per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 (i.e. 2020 per i soggetti 'solari').

In forza della medesima Legge, il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo previgente, disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020, è terminato con un anno di anticipo.

Ambito soggettivo

L'istituto è fruibile dalle imprese residenti in Italia, nonché dalle stabili organizzazioni di soggetti esteri ivi localizzate, purché non siano soggette a procedure concorsuali e non siano destinatarie di sanzioni interdittive (di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001). La fruizione del beneficio è comunque subordinata al rispetto:

- delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, proprie di ciascun settore;
- degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si segnala che i requisiti i. e ii. rappresentano un elemento di novità, i cui contorni non sono ancora chiaramente definiti.

Attività agevolabili

Il nuovo credito d'imposta premia le attività sostenute nell'ambito delle seguenti macro-categorie:

- ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale scientifico o tecnologico;
- innovazione tecnologica in aree - diverse da quelle di tipo A - che possono contribuire allo sviluppo o al sostanziale miglioramento di prodotti o di processi produttivi;
- design e ideazione estetica, per pianificare e produrre nuovi prodotti e campioni in vari settori produttivi - tessile, moda, calzature, occhialeria, oreficeria, arredamento e ceramica.

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono definiti da un decreto attuativo del 26 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2020.

Spese agevolabili

Il nuovo credito d'imposta presuppone che il contribuente sostenga specifiche categorie di spese. In particolare, sono agevolabili le seguenti tipologie di costi:

- spese del personale relative ai ricercatori e ai tecnici;
- quote di ammortamento, canoni di locazione di beni materiali e software;
- ricerca contrattuale;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di invenzioni industriali o biotecnologiche (spesa agevolata unicamente in caso di svolgimento di attività di cui alla categoria A);
- servizi di consulenza e servizi equivalenti relativi alle attività agevolate;
- spese per materiali e forniture impiegati nelle attività agevolate.

Tali spese devono sempre rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità.

Misure del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda della macro-categoria di ricerca svolta:

- Per la categoria A, il credito d'imposta è pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Il credito è ottenibile entro il limite massimo di Euro 3 milioni.
- Per la categoria B, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% o 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili. Il credito è ottenibile entro il limite massimo di Euro 1,5 milioni.
- Per la categoria C, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili. Il credito è ottenibile entro il limite massimo di Euro 1,5 milioni.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- unicamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale, che consente di utilizzare il credito d'imposta per pagare debiti di vario tipo - e.g. imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ecc.);

- in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Altre caratteristiche del credito sono la sua incedibilità ed intrasferibilità assoluta, l'esclusione dello stesso dalla base imponibile delle imposte dirette e la sua cumulabilità con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti

Il contribuente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ottenere da un revisore legale dei conti una certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore ad Euro 5.000.

L'impresa deve, inoltre, redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Infine, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero stesso di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle nuove misure agevolative.

Diritto all'interpello

In caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, il contribuente può presentare istanza di interpello all'Agenzia delle entrate.

In caso di dubbi in merito alla riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito d'imposta, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Contatti

Eugenio Graziani
Partner
International Tax
E: egrziani@kpmg.it
T: +39 045 811 4111

Lorenzo Bellavite
Associate Partner
International Tax
E: lbellavite@kpmg.it
T: +39 045 811 4111

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 15/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.